

Allgemeines Treuunternehmen

N. 1 – Febbraio 1998

In questo numero:

- Riduzione dei diritti di costituzione
- Legislazione sull'obbligo di diligenza

Riduzione dei diritti di costituzione nel Liechtenstein

Dal 1° gennaio 1998 nel Liechtenstein vengono ridotti i seguenti diritti di costituzione rispetto al passato:

1. Istituti giuridici dell'Anstalt, società fiduciarie (Trust reg.)

L'aliquota dei diritti di costituzione è stata ridotta dal 3% all'1%. L'aliquota si riduce allo 0,5% per il capitale che supera CHF 5 milioni ed allo 0,3% per il capitale che supera CHF 10 milioni.

Viene introdotto *un limite d'esenzione generale di CHF 250'000.-*. Il diritto di costituzione viene dunque prelevato in tutti i casi, quindi anche per gli aumenti di capitale, soltanto sul capitale che supera l'importo di CHF 250'000.-.

2. Fondazioni

Le fondazioni religiose, di pubblica utilità e di famiglia nonché le fondazioni, il cui scopo consiste esclusivamente nella gestione patrimoniale, nella partecipazione o nella gestione permanente delle partecipazioni ad altre aziende, se non svolgono un'attività di tipo commerciale, devono continuare a versare un diritto di costituzione del 2‰, *minimo CHF 200*. L'aliquota per il capitale che supera CHF 5 milioni viene ridotta all'1‰ e per il capitale che supera CHF 10 milioni allo 0,6‰.

Società anonime

Dal 1° aprile 1998 l'aliquota dell'imposta di emissione viene ridotta dal 2% all'1% ed è introdotto *un limite d'esenzione generale di CHF 250'000.-*. L'imposta di emissione viene prelevata in

tutti i casi, quindi anche per gli aumenti di capitale, soltanto sul capitale che supera l'importo di CHF 250'000.-.

Esempi

Esempio 1	Costituzione di un Anstalt, una società fiduciaria (Trust reg.) con capitale di CHF 30'000.-	Nessun diritto di costituzione
Esempio 2	Costituzione di un Anstalt, società fiduciaria (Trust reg.) con capitale di CHF 1'000'000.- Diritto di costituzione dell'1% su CHF 750'000.-	CHF 7'500.-
Esempio 3	Costituzione di un Anstalt, una società fiduciaria (Trust reg.) con capitale di CHF 200'000.-. Successivo aumento di capitale da CHF 300'000.- a CHF 500'000.-. <i>Nessun diritto da pagare all'atto della costituzione.</i> Diritto di costituzione al momento dell'aumento del capitale dell'1% su CHF 250'000.-	CHF 2'500.-
Esempio 4	Costituzione di una fondazione di famiglia con capitale di CHF 30'000.- Diritto di costituzione invariato al 2‰	Minimo CHF 200.-
Esempio 5	Costituzione di una fondazione di famiglia con capitale di CHF 20'000'000.- 2‰ fino a CHF 5'000'000.- compresi 1‰ da CHF 5'000'001.- fino a CHF 10'000'000.- compresi 0,6‰ da CHF 10'000'001.- fino a CHF 20'000'000.- Totale diritti di costituzione	CHF 10'000.- CHF 5'000.- CHF 6'000.- CHF 21'000.-

Fonte: Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein

Legislazione sull'obbligo di diligenza nel Liechtenstein

Introduzione

Il 1° gennaio 1997 è entrata in vigore la legge del 22 maggio 1996 sugli obblighi di diligenza professionale nell'accettazione dei valori patrimoniali (legge sull'obbligo di diligenza; LGBl 1996 n. 116) e il 1° marzo 1996 la relativa ordinanza del 18 febbraio 1997 (LGBl 1997 n. 64). Questa legge recepisce interamente nel diritto del Liechtenstein la direttiva emanata dal Consiglio della Comunità europea del 10 giugno 1991 volta a impedire lo sfruttamento del sistema finanziario per il riciclaggio di denaro sporco. A seconda della posizione del partner contrattuale straniero (situazione professionale, grado di notorietà, frequenza dei contatti), l'intermediario finanziario del Liechtenstein è tenuto a rispettare diversi obblighi formali della legge sull'obbligo di diligenza.

1. Chi è soggetto alla legge sull'obbligo di diligenza?

Tutte le banche e le società finanziarie, gli avvocati, i fiduciari, le società fiduciarie, le società d'investimento, gli assicuratori sulla vita e i consigli di amministrazione qualificati¹ (= intermediari finanziari del Liechtenstein), domiciliati e titolari della necessaria concessione nel Liechtenstein sono soggetti alla legge sull'obbligo di diligenza quando avviano una relazione d'affari finalizzata all'accettazione di valori patrimoniali

li da inoltrare, custodire, amministrare e investire.

Nelle *operazioni di cassa* la legge si applica quando viene superato *il valore di CHF 25'000.-*, raggiunto sia con un'unica transazione o con più transazioni collegate.

2. Quali sono gli obblighi di diligenza di un intermediario finanziario del Liechtenstein?

Quando vengono intraprese relazioni d'affari, l'intermediario finanziario del Liechtenstein deve, come sinora, rendere conto della sua relazione. In proposito la legge sull'obbligo di diligenza stabilisce *requisiti minimi*, più esattamente:

- l'identificazione del partner contrattuale (= partner contrattuale I; committente);
- l'identificazione della persona che apporta il patrimonio (= partner contrattuale II);
- la definizione della persona avente diritto economico (beneficiario dei valori patrimoniali apportati).

L'*identificazione* comprende la registrazione dei principali dati relativi al committente e, se è il caso, della persona che apporta il patrimonio (cognome, nome, data di nascita, nazionalità, residenza o nome e domicilio dell'azienda nonché (nel caso di persone fisiche se

non conosciute personalmente) una fotocopia del passaporto, della carta d'identità o della patente di guida rispettivamente (nel caso di persone giuridiche) di un estratto del registro di commercio, del «certificate of incorporation» oppure di un documento ufficiale equivalente.

In determinate condizioni anche la qualifica professionale¹ del partner contrattuale I deve essere documentata (v. più avanti sotto la cifra 3).

Per definizione si intende la documentazione delle generalità di una persona fisica (cognome, nome, indirizzo) risp. del nome dell'azienda e della sede di una persona giuridica/società, avente diritto economico ai valori patrimoniali (beneficiario). La persona che apporta il patrimonio e la persona avente diritto economico possono coincidere.

Se, come persona avente diritto economico, viene indicata una persona giuridica/società/amministrazione fiduciaria (Trust), nel caso delle ditte di sede e delle società holding devono essere definiti anche i beneficiari economici di queste aziende se non vengono rappresentate da un intermediario finanziario del Liechtenstein.

¹ Qualificato (qualifica) nel senso della legge sull'obbligo di diligenza

3. Obblighi di diligenza se l'intermediario finanziario straniero qualificato¹⁾ proviene dalla Svizzera, dai paesi dell'UE, dagli USA e dal Canada

Se un intermediario finanziario qualificato straniero¹⁾ proveniente dalle summenzionate aree economiche in qualità di partner contrattuale I, che fa parte di un'organizzazione professionale riconosciuta o che è riportato in un elenco ufficiale riconosciuto dal governo, incarica un intermediario finanziario del Liechtenstein, per corrispondenza, di costituire una persona giuridica/società oppure un'amministrazione fiduciaria (con domicilio nel Liechtenstein o all'estero) e questo partner contrattuale I è noto personalmente come persona fisica in virtù delle relazioni d'affari avute finora oppure identificato come persona giuridica nell'attuale relazione d'affari in base a un estratto del registro di commercio oppure a documenti analoghi ed equivalenti (nel qual caso deve figurare oppure essere noto anche il rappresentante legale o organizzativo), allora non sono necessarie altre misure per l'identificazione.

La persona che apporta il patrimonio (partner contrattuale II) non ha bisogno, grazie alla qualifica del partner contrattuale I, di essere ulteriormente identificato (quindi senza che il nome sia menzionato). Invece il partner contrattuale I straniero deve rendere noto all'intermediario finanziario del Liechtenstein la persona avente diritto economico, trasmettendo cognome, nome, indirizzo oppure nome e sede della ditta o per telefono o per iscritto.

Se il summenzionato partner contrattuale I non è noto personalmente nelle sue vesti di persona fisica oppure la persona giuridica non può essere documentata, l'intermediario finanziario del Liechtenstein deve successivamente identificare il partner contrattuale I in occasione di un incontro personale secondo la procedura indicata alla cifra 2.

Il partner contrattuale I (se si tratta di una persona fisica) può essere identificato per corrispondenza facendo legalizzare una fotocopia originale del suo passaporto o la sua firma dall'ufficio preposto indicando gli importanti dati summenzionati e inviandola all'intermediario finanziario del Liechtenstein. Come alternativa il partner contrattuale I può far certificare la fotocopia del suo passaporto fedele all'originale o la sua firma e i dati importanti da parte di una banca, un avvocato o un revisore domiciliati in una delle summenzionate aree economiche. Per le persone giuridiche l'identificazione (sempre da parte dell'intermediario finanziario del Liechtenstein) ha luogo inviando un estratto attuale del registro di commercio (nel qual caso anche il rappresentante legale o organizzativo deve figurare in esso oppure essere conosciuto) o una documentazione equivalente.

Il partner contrattuale I, che è domiciliato in Svizzera o nel Liechtenstein, può essere identificato anche per corrispondenza.

4. Obblighi di diligenza, se un intermediario finanziario straniero non qualificato²⁾ si presenta come committente (partner contrattuale I)

Se questi si presenta a suo nome per una terza persona (che apporta il patrimonio), entrambi i partner contrattuali (quindi il primo interlocutore come partner contrattuale I e colui che apporta il patrimonio come partner contrattuale II) devono essere identificati. La persona avente diritto economico deve essere definita personalmente dall'intermediario finanziario del Liechtenstein ed essere documentata, se non coincide con colui che apporta il patrimonio.

5. Ripetizione delle precedenti misure, disposizioni in caso di inganno, interruzione della relazione

Se nel corso della relazione d'affari sorgono dubbi sull'identità del partner contrattuale I o II o sulla persona avente diritto economico oppure emerge un forte sospetto di essere stati ingannati in merito, le informazioni devono essere nuovamente controllate ed eventualmente corrette. Nel caso di inganno è inoltre previsto che l'intermediario finanziario del Liechtenstein possa interrompere la relazione, se i valori patrimoniali non vengono messi in pericolo e il ritiro dei valori patrimoniali viene sufficientemente documentato.

¹⁾ Qualificato (qualifica) ai sensi della Legge sull'obbligo di diligenza

²⁾ Intermediari stranieri non qualificati: cioè persone non riportate alla cifra 3 e non appartenenti alle aree economiche menzionate.

6. Obbligo di controllo ed eventualmente di notifica da parte dell'intermediario finanziario del Liechtenstein

Qualora l'intermediario finanziario del Liechtenstein sospetti che una transazione sia connessa al riciclaggio di denaro sporco ai sensi del Codice penale, deve chiarirne i retroscena e lo scopo nonché l'origine del denaro.

Se questo sospetto è forte come ulteriore provvedimento occorre procedere immediatamente alla notifica all'Organo di sorveglianza sulle banche del Principato di Liechtenstein. Contemporaneamente c'è la possibilità di chiamare in causa la procura pubblica del Liechtenstein.

7. Obbligo di documentazione dell'intermediario finanziario del Liechtenstein

L'identificazione, la definizione e le attività nel caso in cui vengano ripetute nonché le attività intraprese se si constata l'inganno, oppure se c'è il sospetto di riciclaggio di denaro sporco, devono essere documentate in un atto speciale separato. La corrispondenza, le ricevute bancarie, i contratti di mandato e di rappresentanza, gli statuti non costituiscono l'oggetto di questo atto speciale.

8. Controllo esterno dell'osservanza dell'obbligo di diligenza e rapporto all'organo statale di sorveglianza

Gli intermediari finanziari del Liechtenstein sono sottoposti a controllo formale per campione da parte di revisori e società di revisione in merito all'osservanza dell'obbligo di diligenza e all'atto compilato.

Nota:

Per ulteriori informazioni sulla legislazione del Liechtenstein sull'obbligo di diligenza potete rivolgervi al Signor Roger Frick, *autore di questo articolo*, economista aziendale HWV, esperto contabile federale, presso l'Allgemeines Treuunternehmen.

Allgemeines Treuunternehmen

Aeulestrasse 5
Casella postale 83
FL-9490 Vaduz
Principato di Liechtenstein

Telefono +(41 75) 237 34 34
Telefax +(41 75) 237 34 60

Questa pubblicazione esce anche in tedesco, francese ed inglese.

L'ATU Bulletin è una pubblicazione non periodica dell'Allgemeines Treuunternehmen, Vaduz. Il contenuto serve esclusivamente a fornire informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza legale.